




CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 3603 del 01-04-2010

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/dt

Roma, 01 APR 2010

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Pescara
Via Rieti, 45
65121 PESCARA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 38/2010_Tirocinio_Numero di praticanti

Con il quesito formulato in data 11 febbraio 2010 codesto Ordine domanda:

1. come si deve comportare il Consiglio dell'Ordine nei confronti degli iscritti che alla data di entrata in vigore del regolamento sul tirocinio abbiano più di tre praticanti;
2. quali sono i criteri da adottare affinché il Consiglio dell'Ordine possa concedere l'autorizzazione all'accoglimento del terzo praticante.

Con riferimento al primo quesito si rileva che alla data di entrata in vigore del regolamento sul tirocinio (D.M. 7 agosto 2009, n. 143) nessun iscritto avrebbe dovuto, di regola, avere più di 2 praticanti: i ragionieri commercialisti perché il regolamento della pratica approvato dal Consiglio Nazionale Ragionieri il 5 giugno 1992 espressamente prevedeva il divieto assoluto di accogliere nel proprio studio più di 2 praticanti (art. 5 reg. citato); i dottori commercialisti perché nelle indicazioni interpretative del D.M. 10 marzo 1995, n. 327 (circolare CNDC n. 68 del 15 dicembre 1995) veniva raccomandato (par. 3.2) un numero di praticanti non superiore a 2 per ciascun dottore commercialista, fatti salvi "casi particolari" in cui poteva essere accolto un terzo tirocinante.

Ora, codesto Consiglio segnala la presenza addirittura di più di 3 praticanti. Alla luce della normativa attuale è possibile avere un terzo praticante (*"Ogni professionista può accogliere nel proprio studio un numero massimo di due tirocinanti, salva la facoltà degli ordini territoriali di autorizzare la frequenza di un terzo praticante in casi particolari idoneamente documentati in relazione all'organizzazione dello studio ed alle sue effettive capacità di provvedere alle esigenze formative del praticante"*) mentre in nessun caso è ammissibile averne più di tre. Pertanto si ritiene che il quarto tirocinante (l'ultimo in ordine temporale) debba trovare un altro *dominus*. Il Consiglio dovrà in questo caso comunicare la necessità di dover cambiare *dominus* al tirocinante e qualora quest'ultimo non sia in grado di scegliere un altro professionista dovrà altresì attivarsi per fornire una serie di nominativi di iscritti disponibili ad accoglierlo, tra i quali il tirocinante possa scegliere. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del regolamento sul tirocinio, infatti, *"I Consigli degli ordini territoriali accertano e promuovono la*

disponibilità degli iscritti ad accogliere nei propri studi i soggetti che, in possesso di uno dei titoli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005, intendono svolgere il tirocinio professionale."

E' chiaro che codesto Consiglio potrà valutare i singoli casi non richiedendo, ad esempio, il cambiamento di dominus nel caso in cui il tirocinante stia per completare il tirocinio.

Quanto al secondo quesito, i criteri da adottare sono quelli relativi all'organizzazione dello studio ed alle sue effettive capacità di provvedere alle esigenze formative del praticante, così come indicato dall'articolo 2, comma 3, del regolamento. Ciò significa che il numero dei tirocinanti che frequentano contemporaneamente lo stesso studio professionale deve essere rapportato alla effettiva possibilità, per il *dominus*, di curare la formazione professionale del praticante e che all'Ordine spetterà il compito di verificare l'effettiva disponibilità (di tempo e di mezzi) del professionista a seguire la formazione del "terzo" praticante.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione

